Ger. 459

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III — Mogadiscio, 1° Febbraio 1952 — N. 2

SUPPLEMENTI PUBBLICATI DURANTE IL MESE DI GENNAIO 1952:

Suppiemento n. 1, in data 31 gennaio 1952, al n. 1 del 1952 contenente:

DECRETO n. 156 rep. del 4 dicembre 1951: Programmi di insegnamento per le scuole elementari di tipo somalo 43

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1951

DECRETI:

DECRETO n. 157 rep. del 1° ottobre 1951: Ammasso volontario del granoturco proveniente dal raccolto di « gu » 1951 115

DECRETO n. 158 rep. del 27 ottobre 1951: Riconoscimento al sig. Zini Ugo della libera disponibilità di un'area edilizia 117

DECRETO n. 159 rep. del 7 dicembre 1951: Riconoscimento alla Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.) della libera disponibilità di un lotto bananiere in Genale, già accordatole in concessione 118

DECRETO n. 160 rep. del 6 dicembre 1951: Approvazione del disciplinare in data 12 ottobre 1951 che regola il servizio di trasporto autostradale fra l'A.F.I.S. e le Ditte autotrasportatrici aderenti al Gruppo Trasportatori Riuniti 119

DECRETO n. 161 rep, del 7 dicembre 1951: Riconoscimento al sig. Emilio Helmann della libera disponibilità di un lotto complementare di terreno agricolo in Genale già accordatogli in concessione . . . 120

DECRETO n. 162 rep. del 18 dicembre 1951: Riconoscimento della libera disponibilità di un area edilizia al sig. Hagi Scek Muridi Uali . . 122

DECRETO n. 163 rep. del 23 dicembre 1951: Istituzione della « Scuola per levatrici » presso l'Ospedale « G. De Martino » 123

Stamperia dell'A.F.I.S. — 601 — 550

DECRETO n. 164 rep. del 31 dicembre 1951: Abrogazione del Proclama n. 3 del 1947 « Agricultural Labour », dell'Avviso n. 17 del 1947 e dell'Avviso n. 18 del 1947 126

1952

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 1 rep. del 15 gennaio 1952: Nomina del dr. T. Ciaffardoni a membro della Commissione per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali 127

DECRETI:

DECRETO n. 1 rep. del 2 gennaio 1952: Nomina dei componenti il Tribunale Militare della Somalia per il 1952 128

DECRETO n. 2 rep. del 3 gennaio 1952: Riconoscimento della libera disponibilità di aree edilizie al sig. Ahmed Mohamed Zeid ed al Sig. Zini Ugo 129

DECRETO n. 3 rep. del 3 gennaio 1952: Riconoscimento della libera disponibilità di un area edilizia di mq. 1950 al Vicariato Apostolico di Mogadiscio 131

DECRETO n. 4 rep. del 3 gennaio 1952: Riconoscimento della libera disponibilità di un area edilizia di mq. 2775 al Vicariato di Mogadiscio 132

DECRETO n. 5 rep. del 4 gennaio 1952: Cessazione dalle funzioni di notaio della Somalia del sig. Francesco Pierro e nomina alle stesse funzioni del sig. Ferrara Luigi 133

DECRETO n. 6 rep. del 9 gennaio 1952: Nomina degli assessori presso la Corte d'Assise della Somalia per il 1952 133

DECRETO n. 7 rep. del 9 gennaio 1952: Nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia per il 1952 136

DECRETO n. 8 rep. del 15 gennaio 1952: Assegnazione del dr. Salvatore Nave all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia 139

DECRETO n. 9 rep. del 18 gennaio 1952: Approvazione del regolamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa 140

DECRETO n. 10 rep. del 29 gennaio 1952: Prezzi di vendita al pubblico delle sigarette Woodbine e Embassy 147

DISPOSIZIONE n. 1 del 3 gennaio 1952 del Controllore dei Prezzi: Prezzi di vendita del petrolio agricolo in taniche 148

ERRATA CORRIGE 148

PARTE SECONDA

La Somala Agricola Commerciale e Industriale S. p. A. (S.A.I.C.). Estratto atto costitutivo 149

La Somala Agricola Commerciale e Industriale S. p. A. (S.A.I.C.). Convocazione Assemblea Generale Straordinaria 149

Soc. Imprese di Costruzioni Edili Stradali Italo Somala S. p. A. — Estratto verbale Assemblea 150

Società Industriale Commerciale Italo Somala (S.I.C.I.S. — Estratto atto costitutivo 150

Società Agricola Italo Somala S. p. A. — Estratto verbale diserzione Assemblea Generale Ordinaria 151

Società Saccarifera Somala S. p. A. — Estratto verbale adunanza Consiglio di Amministrazione 151

Aerosomala S. A. — Convocazione Assemblea Straordinaria . . . 153

Società Saccarifera Somala S. p. A. — Estratto verbale Assemblea Ordinaria 152

Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A. — Versamenti decimi . . . 153

Ufficio del Giudice della Somalia: Avviso 153

Ufficio Giudiziario del Commissariato Regionale del Benadir — Eredità Cav. Giuseppe Ottonello 154

Ufficio Giudiziario del Commissariato Regionale del Benadir — Eredità giacente Centrone Amleto 154

Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni — N. 7 Avvisi ad opponendum 154

Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro — N. 4 Avvisi ad opponendum 157

PARTE PRIMA

Decreto n. 157 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità di autorizzare l'ammasso volontario di un congruo quantitativo di granoturco al fine di assicurare la formazione di una adeguata scorta di cereali per fronteggiare le prevedibili esigenze alimentari del Territorio;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare l'esecuzione dell'ammasso di cui sopra alla Residenza di Merca, presso la quale si trovano attualmente depositate le residue scorte di granoturco ricevute in consegna dalla cessata Amministrazione britannica;

VISTO il conto corrente n. 563 intrattenuto dall'A.F.I.S. con la Banca d'Italia, sul quale sono già affluiti i ricavi delle vendite di parte del granoturco ricevuto in consegna dalla cessata Amministrazione britannica;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 ottobre 1951, viene autorizzato l'ammasso volontario, da parte degli agricoltori, al deposito cereali della Residenza di Merca, del granoturco proveniente dal raccolto di « gu » 1951.

Art. 2.

La Residenza di Merca corrisponderà per il granoturco conferito all'ammasso, il prezzo di So. 30 (trenta) per quintale netto, pari a So. 27 (ventisette) per sacco di 90 chilogrammi netti.

Detto prezzo non è comprensivo delle spese di trasporto dal luogo di produzione al deposito cereali di Vittorio d'Africa, che verranno, pertanto, sostenute dalla Residenza di Merca sui fondi in anticipazione per le operazioni di ammasso.

Art. 3.

La Residenza di Merca è autorizzata a sostenere tutte le altre spese necessarie per assicurare una regolare esecuzione delle operazioni di ammasso, quali, le spese per acquisto sacchi, per paghe agli impiegati ed agli operai addetti alle operazioni di ammasso, per cancelleria, stampati e varie.

Art. 4.

Per l'esecuzione di tutte le spese inerenti alle operazioni di ammasso, viene elevato, in deroga alle vigenti disposizioni, il limite delle anticipazioni al Residente di Merca, fino alla somma massima di So. 300.000 (trecentomila).

Art. 5.

I conferimenti all'ammasso avverranno previo rilascio di una bolletta al conferente, contenente tutti i dati relativi al cereale versato.

Il pagamento del relativo importo sarà effettuato dal Residente di Merca in base alle bollette di cui sopra.

Tutti i pagamenti e le riscossioni dovranno essere riportate su apposito registro di cassa.

Il carico e lo scarico dei cereali dovrà essere tenuto in evidenza su apposito registro di magazzino.

Per i sacchi vuoti dovrà essere tenuta una contabilità a parte, osservando le norme vigenti.

Art. 6.

Per i rendiconti delle anticipazioni e per la resa dei conti a materia si seguiranno le vigenti norme dell'Ordinamento Amministrativo Contabile.

Il rendiconto a materia dovrà essere presentato al termine delle operazioni di ammasso.

Art. 7.

Le anticipazioni e le spese relative all'ammasso di cui sopra, graveranno sul conto corrente n. 563 citato nelle premesse.

Mogadiscio, li 1° ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 158 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

VISTO il verbale del 14 febbraio 1936 col quale l'Ufficio delle Opere Pubbliche del Governo della Somalia provvide alla consegna al signor Luciano Lombardi di un'area demaniale di mq. 1.980, destinata a scopo edilizio, confinante a nord con via Barone Franchetti, a sud-est con la sede della ferrovia, ad ovest col muro delle ex scuderie Lombardi;

CONSIDERATO che sul detto terreno furono costruite dal Lombardi due villette di civile abitazione e che per le difficoltà inerenti allo stato di guerra non si poté provvedere all'emanazione dei provvedimenti di rito, tra cui il decreto di concessione edilizia;

CONSIDERATO che con atto di vendita di immobili al secondo incanto n. 824 del 24 febbraio 1944 per notar Minniti, a seguito di decreto del Giudice della Colonia del 14 gennaio 1944 venne, tra l'altro, aggiudicato detto lotto di terreno di mq. 1.980, con le annesse due villette, al sig. Zini Ugo;

VISTA la domanda in data 19 agosto 1950 del sig. Zini Ugo, intesa ad ottenere la concessione edilizia ed il riconoscimento della proprietà dell'area anzidetta, come previsto dal citato Ordinamento Fondiario;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiuti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie date in base al citato Ordinamento Fondiario;

VISTO il foglio n. 7589 del 24 agosto 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio attestante che le due villette sono state costruite conformemente alle norme del Regolamento Edilizio per la città di Mogadiscio ed alle prescrizioni igienico-sanitarie;

CONSIDERATO che nei riguardi del terreno stesso non vi è stata a tutt'oggi azione od opposizione da parte di terzi;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

CONSIDERATO che il sig. Zini Ugo ha effettuato il pagamento del terreno in questione, così come risulta a suo tempo fissato in lire italiane 11.880, corrispondenti a So. 137,— (bolletta n. 50 del 13 agosto 1951 dell'Ufficio Tasse Affari di Mogadiscio);

DECRETA:

1) E' riconosciuta al sig. Luciano Lombardi la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 1.980 in Mogadiscio, confinante a nord con via Barone Franchetti, a sud-est con la sede della ferrovia, ad ovest col muro delle ex scuderie Lombardi.

2) Per effetto del citato atto di vendita di immobili al secondo incanto per notar Minniti del 24 febbraio 1944 si riconosce la proprietà del terreno come sopra descritto al sig. Zini Ugo, attuale proprietario dei due stabili ivi edificati.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 159 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia, in quanto applicabili, le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. 31 marzo 1938, n. 13501/02 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasfe-

rimento della proprietà alla Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.) un lotto bananiero di Ha. 495 nel comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 6 novembre 1950 con la quale la S.A.I.S. dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 16 febbraio 1951 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dalla occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che la Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.) titolare del lotto bananiero di Ha 495, accordato con d. g. 31 marzo 1938, n. 13501/02, ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione, che ha ultimata la messa in valore del terreno, e che pertanto ha acquisita la libera disponibilità del fondo.

Mogadiscio, li 7 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 160 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO necessario sostituire nuovi accordi a quelli stabiliti durante il periodo della cessata Amministrazione Britannica e che finora hanno regolato i rapporti di trasporto autostradale tra l'Ammini-

strazione Fiduciaria Italiana della Somalia e le ditte esercenti in Somalia l'industria degli autotrasporti ed aderenti al Gruppo Trasportatori Riuniti;

VISTO il disciplinare, in data 12 ottobre 1951, contenente le clausole e le tariffe concordate con le ditte aderenti al detto Gruppo Trasportatori Riuniti, per l'esecuzione del servizio di trasporto autostradale, con autocarri e loro rimorchi, per conto degli Uffici e Servizi Civili e Militari dell'A.F.I.S. dal 16 agosto 1951;

RITENUTO di dover approvare il detto disciplinare;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato il disciplinare, in data 12 ottobre 1951 che regola, a decorrere dal 16 agosto 1951, il servizio di trasporto autostradale da affidarsi alle ditte aderenti al Gruppo Trasportatori Riuniti, per conto degli Uffici e Servizi Civili e Militari dell'A.F.I.S., quando l'Amministrazione non ritenga di effettuare direttamente il detto servizio con i propri automezzi.

Art. 2.

L'Accordo Generale del 18 settembre 1946 con le successive sue modifiche del 22 maggio 1947 e 22 aprile 1949 è abrogato.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 161 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia, in quanto applicabili, le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. 24 febbraio 1937, n. 12359, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasferimento della proprietà ai sigg. Fratelli Hellmann un lotto di terreno di Ha. 143,85 nel comprensorio di Genale, a titolo di complemento dell'azienda agricola sita in Afgoi, già concessa con d. g. 24 febbraio 1932, nn. 9013, e poi riconosciuta come proprietà libera ed assoluta con d. g. 18 ottobre 1938, n. 14494;

VISTO l'atto di donazione 15 marzo 1950, a rogito Amoroso, n. 4933 di rep., autorizzato dall'allora Amministratore Capo della Somalia con nota 14/50 in data 18 febbraio 1950, col quale il sig. Emilio Hellmann rimaneva unico titolare del lotto bananiero;

VISTA la domanda in data 11 ottobre 1950 con la quale il signor Emilio Hellmann dichiara di avere adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore del lotto, dell'avvenuto passaggio di questo in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 6 novembre 1950 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dalla occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il sig. Emilio Hellmann, titolare del lotto complementare di Ha. 143,85 accordato con d. g. 24 febbraio 1937, n. 12359, ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione, ha ultimata la messa in valore del lotto, ed ha pertanto acquisita la libera disponibilità del fondo.

Mogadiscio, li 7 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 162 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 marzo 1950;

VISTA la domanda in data 25 settembre 1951 presentata da Hagi Scek Muridi Uali, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di un appezzamento di terreno concessogli con decreto governatoriale n. 17398 del 2 settembre 1940, registrato alla Corte dei Conti - Delegazione di Mogadiscio, il 16 settembre 1940, reg. 4, foglio 306, a scopo edilizio, a titolo oneroso, di proprietà demaniale, della superficie di mq. 1200 in via Federzoni, ora via Roma, per costruirvi un casamento ad uso negozi e civile abitazione;

CONSIDERATO che in esecuzione del detto decreto fu consegnato in data 10 ottobre 1940 allo Scek Muridi Uali l'appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200, confinante a nord, ovest ed est con terreno demaniale ed a sud prospiciente su via Roma, di cui alla planimetria allegata;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione approvato col predetto decreto governatoriale, come risulta dal foglio n. 8500 del 26 settembre 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, che ha rilasciato il certificato d'abitabilità degli stabili costruiti;

CONSIDERATO che nei riguardi del terreno consegnato non vi è stata a tutt'oggi azione od opposizione da parte di terzi e che quindi la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tutt'ora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

DECRETA:

E' riconosciuta ad Hagi Scek Muridi Uali la libera disponibilità dell'area rettangolare di terreno, consegnato come nelle premesse, di m. 48 x 25 e cioé complessivi mq. 1200, in Mogadiscio, confinante a

nord, ovest ed est con terreno demaniale ed a sud prospiciente su via Roma.

Mogadiscio, li 18 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 163 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'ordinanza n. 12, in data 30 giugno 1951, con cui è stato istituito il Consiglio di Sanità della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di istituire una scuola destinata alla formazione di personale autoctono femminile tecnicamente preparato per l'esercizio della professione di levatrice;

SENTITO il parere del Consiglio di Sanità;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Mogadiscio, presso l'ospedale « G. De Martino » una scuola per autoctone, denominata « Scuola per levatrici ».

Art. 2.

E' approvato l'unito « Ordinamento della Scuola per levatrici » che disciplina il funzionamento della Scuola stessa.

Art. 3.

La spesa relativa farà carico al Cap. 40 dell'esercizio 1951-52, e corrispondenti capitoli degli esercizi venturi.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA PER LEVATRICI

Art. 1.

La « Scuola per levatrici » ha sede in Mogadiscio, presso l'Ospedale G. De Martino. Ad essa è preposto il Direttore dell'Ospedale stesso.

Art. 2.

La scuola comprende tre corsi annuali, i quali hanno la durata di dieci mesi ciascuno, seguiti da due mesi di vacanza.

Ad ogni corso non possono essere ammesse più di 15 allieve.

Art. 3.

Sono ammesse alla scuola le candidate che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30;

b) sana e robusta costituzione e immunità da imperfezioni o malattie che possano ostacolare l'esercizio della professione di levatrice;

c) buona condotta morale.

Art. 4.

Le candidate all'atto della ammissione alla scuola, dovranno superare un esame di cultura generale e di idoneità.

La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è inappellabile e definitivo, è composta dall'Ispettore di Sanità — Presidente — dal Direttore dell'Ospedale De Martino, da un sanitario designato dal Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica dell'A.F.I.S., e da un funzionario (che fungerà anche da segretario) designato anch'esso dal Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica.

Art. 5.

Le allieve ammesse alla Scuola per levatrici hanno l'obbligo di prestare servizio nel Reparto Maternità. Per ogni giorno di effettivo servizio verrà ad esse corrisposto un compenso di So. 2,50, semprechè esse non siano già dipendenti dell'A.F.I.S., nel qual caso continueranno a percepire l'assegno inerente al grado rivestito.

Art. 6.

Le allieve debbono superare, alla fine di ogni corso annuale, un esame sul programma di insegnamento svolto nell'anno.

Alla fine del terzo corso, le allieve dichiarate idonee, conseguiranno il diploma di levatrice.

La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è inappellabile e definitivo, è composta dall'Ispettore di Sanità (Presidente), dal Direttore della Scuola per levatrici, da un sanitario designato dal Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica dell'A.F.I.S. e da un funzionario — designato esso pure dal Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica — il quale fungerà anche da segretario.

Art. 7.

Le allieve che non abbiano superato l'esame annuale al termine del primo o del secondo corso, sono escluse dalla scuola. E' tuttavia in facoltà della Commissione esaminatrice di proporre che esse ripetano il corso, fermo restando il limite di cui all'art. 2, I Cpv.

Le allieve che non abbiano superato l'esame finale, al termine del terzo corso, potranno — a giudizio della Commissione esaminatrice — essere ammesse a ripetere il corso, fermo restando il limite di cui all'art. 2, I Cpv.

Art. 8.

Il programma di insegnamento della Scuola per levatrici comprende:

1) Nel primo anno.

a) nozioni fondamentali di anatomia;

b) nozioni fondamentali di fisiologia e patologia generale;

c) nozioni d'igiene con speciale riguardo alla eziologia e profilassi delle malattie infettive;

d) anatomia e fisiologia dell'apparato di riproduzione;

e) fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, dell'allattamento.

2) Nel secondo anno.

a) patologia della gravidanza, del parto, del perperio, dello allattamento, la profilassi dell'infezione blenorragica con speciale riguardo alla oftalmoblenorrea ed a quella della sifilide del baliatico;

b) insegnamento clinico al letto delle gestanti e delle puerpere;

c) doveri della levatrice verso l'autorità civile e giudiziaria.

3) Nel terzo anno.

a) insegnamento clinico al letto delle gestanti e delle puerpere;

b) lo studio di tutte le manovre operatorie consentite alla levatrice;

c) il modo come si prepara l'occorrente per l'esecuzione di un atto operativo (ambiente, strumentario, materiale di medicatura);

d) assistenza delle puerpere;

e) somministrazione dei farmaci;

f) fasciature;

g) principali soccorsi d'urgenza;

h) nozioni di eugenetica e puericoltura.

L'insegnamento ha carattere teorico e pratico, ma sempre ampiamente dimostrativo.

Art. 9.

Le lezioni si svolgeranno secondo gli orari che verranno stabiliti dal Capo Ufficio di Sanità, su proposta del Direttore della Scuola.

La data di inizio e di chiusura di ogni corso annuale sarà fissata con provvedimento dal Capo Ufficio di Sanità.

Visto, si approva

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 164 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana, e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO il proclama n. 3 del 16 gennaio 1947 « Agricultural Labour » emanato dalla cessata Amministrazione britannica ed il relati-

vo Regolamento di cui all'avviso n. 17 del 1947, nonché l'avviso n. 18 del 1947, che rende esecutivo il citato proclama n. 3 per le provincie del Benadir, dell'Alto Giuba, ed i distretti di Belet Uen e Callafo;

CONSIDERATO che alle norme previste dalle citate disposizioni non è mai stata data pratica attuazione;

RITENUTA l'opportunità di procedere alla formale abrogazione del citato proclama e delle disposizioni emanate per l'esecuzione del medesimo, in quanto incompatibili con l'attuale situazione giuridica del Territorio;

DECRETA:

Art. 1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni emanate, a suo tempo, dall'Amministrazione Britannica:

— Proclama n. 3 del 1947 « Agricultural Labour ».

— Avviso n. 17 del 1947 contenente norme regolamentari per l'esecuzione del proclama n. 3 del 1947.

— Avviso n. 18 del 1947 che rende esecutivo il proclama n. 3 del 1947 in alcune provincie e distretti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 31 dicembre 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950 recante disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari e agli impiegati civili somali;

RITENUTO che in seguito alle dimissioni presentate dal dott. Gaetano Chapron occorre modificare l'art. 11 della citata ordinanza

che determina anche nominativamente i membri della Commissione;

CONSIDERATO che trattasi di materia non richiedente la consultazione del Consiglio Territoriale in quanto si riferisce a precedenti rapporti tra il personale somalo e il Governo Italiano;

ORDINA:

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11 dell'ordinanza n. 20 del 20 maggio 1950, il dott. Telesforo Ciaffardoni — a decorrere dal 15 gennaio 1952 — è nominato membro, in rappresentanza dell'Amministrazione civile, della Commissione per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari e agli impiegati civili somali, in sostituzione del dott. Gaetano Chapron.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Presidente, dei Giudici militari e dei Cancellieri militari del Tribunale Militare della Somalia, per l'anno 1952;

DECRETA:

Sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1952, a decorrere dal 1° gennaio 1952, e con le funzioni a fianco di ciascuno indicate i seguenti ufficiali:

Ten. Col. Ftr. s.p.e. Salerno Antonino — Presidente.

ESERCITO

Magg. Ftr. s.p.e. Gargale Antonino — Giudice;
Magg. Genio s.p.e. Sensi Mario — Giudice;
Capitano Ftr. s.p.e. Ramunni Francesco — Giudice;
Capitano Art. s.p.e. Vizzari Aldo — Giudice.

MARINA

Ten. Col. Comm. Mar. s.p.e. Montemurri Eraldo — Giudice;

Capitano di Corvetta s.p.e. Andrower Massimo — Giudice;

Tenente di Vascello s.p.e Amicarelli Angelo — Giudice.

AERONAUTICA

Capitano A.A. r.n. Pilota Tomolillo Danilo — Giudice;

Capitano A.A. r.n. Pilota Bianchini Giuseppe — Giudice;

Capitano A.A. r.n. Pilota Troiano Antonio — Giudice.

GUARDIA DI FINANZA

Capitano Finanza s.p.e. De Laurentiis Augusto — Giudice.

MAGISTRATI E CANCELLIERI MILITARI

Colonnello G.M. (r. o.) Marciante dr. Walter — Procuratore Militare della Repubblica;

1° Capitano Art. cpl. Lauro dr. Ugo — Giudice Relatore;

Tenente G.M. (r.o.) Del Prete dr. Salvatore — Sostituto Procuratore Militare della Repubblica;

Capitano Ftr. cpl. Campanella dr. Alberto — Cancelliere Militare e Capo Dirigente.

Mogadiscio, li 2 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

VISTO il decreto governatoriale n. 9490 del 5 gennaio 1933 col quale venne dato al Sig. Luciano Lombardi, in concessione perpetua, a titolo oneroso, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie di mq. 8.710 sito in Mogadiscio, confinante a nord con la via Barone Franchetti, a sud con l'ex via ferroviaria Mogadiscio-Afgoi, ad est ed a ovest con terreno demaniale incolto;

CONSIDERATO che con atto di vendita n. 213 del 10 marzo 1937 il Lombardi cedeva all'Impresa Egidio Germani parte del predetto appezzamento di terreno, per mq. 6.270,36, e che con rogito Scamporrino n. 2453 di rep. del 12 dicembre 1940, a sua volta, l'Impresa Egidio Germani trasferiva ai Signori Ahmed Alaui Gassim

Gherbi ed Ahmed Mohamed Zeid i propri diritti ed interessi su tale appezzamento;

CHE con successivo rogito per notar Minniti n. 788 di rep. del 6 dicembre 1943 Ahmed Alaui Gassim Gherbi cedeva la sua quota parte ad Ahmed Mohamed Zeid e che quest'ultimo, a seguito di rettifica della strada ad ovest dell'appezzamento, veniva immesso nel possesso di un'ulteriore superficie di mq. 129,64 che, unita a quella di mq 6.270,36, forma un'area complessiva di mq. 6.400, recintata in muratura;

CHE con atto di vendita d'immobili al secondo incanto del 24 febbraio 1944 per notar Minniti veniva, tra l'altro, aggiudicato al signor Ugo Zini l'area di mq. 2.439,64 facente parte dell'appezzamento di mq. 8.710 di cui al citato decreto governatoriale n. 9490;

VISTE la domanda di Ahmed Mohamed Zeid tendente ad ottenere la libera disponibilità dei mq. 6.400 come sopra descritti nonché l'istanza del sig. Ugo Zini richiedente la libera disponibilità dell'area di mq. 2.439,64;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione approvato col d. g. n. 9490 del 5 gennaio 1933, come risulta dal foglio n. 42608 del 3 ottobre 1951 del Genio Civile nonché della nota n. 9213 del 25 ottobre 1951 dell'Amministrazione Municipale, attestante che le costruzioni eseguite sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie ed alle norme del regolamento edilizio;

RITENUTO che le domande surriferite appaiono legittime per le suesposte considerazioni;

CONSIDERATO che il Sig. Ahmed Mohamed Zeid con bolletta n. 364 del 13 dicembre 1951 dell'Ufficio Tasse Affari, per So. 9,20, ha effettuato il pagamento della superficie di mq. 129,64 incorporata, come detto sopra, nella concessione data al sig. Luciano Lombardi;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Ahmed Mohamed Zeid la libera disponibilità della superficie di mq. 6.400 di cui alle premesse, nonché al Signor Ugo Zini la libera disponibilità dell'area di mq. 2439,64 acquistata come detto sopra, facenti parte dell'appezzamento di mq. 8.710 concesso al Sig. Luciano Lombardi col già citato decreto governatoriale numero 9490 del 5 gennaio 1933.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

VISTA la domanda del 2 agosto 1951 del Vicariato Apostolico di Mogadiscio, intesa ad ottenere la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale, della superficie di mq. 1950 in Mogadiscio, al già Viale Littorio, ora Corso Italia, dato al predetto Vicariato Apostolico in concessione perpetua, a titolo gratuito, per la costruzione di una casa parrocchiale, con d. g. n. 17525 del 17 ottobre 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 30 novembre 1940, reg. 5, foglio 308;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che, come risulta dal foglio n. 8560 del 28 settembre 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio e dalla nota n. 43835 del 9 novembre 1951 del Genio Civile, sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione approvato col d. g. 17525 sopracitato;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al Vicariato Apostolico di Mogadiscio la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 1950 sita in Mogadiscio, in Corso Italia, di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia numero 17525 del 17 ottobre 1940.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Decreto n. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

VISTA la domanda del 2 agosto 1951 del Vicariato Apostolico di Mogadiscio, intesa ad ottenere la libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale, della superficie di mq. 2775 sito in Mogadiscio lungo il già Viale Littorio, ora Corso Italia, dato al Vicariato Apostolico in concessione perpetua, a titolo gratuito, per la costruzione di una Chiesa ad uso del Culto Cattolico, con d. g. n. 17512 del 12 ottobre 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Mogadiscio — il 28 ottobre 1940, reg. 5, foglio 420;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che, come risulta dal foglio n. 8495 del 28 settembre 1951 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio e dalla nota n. 43834 del 10 novembre 1951 del Genio Civile, sono stati adempiuti gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione approvato col d. g. 17512 sopra citato;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al Vicariato Apostolico di Mogadiscio la libera disponibilità dell'area di terreno di mq. 2775 sita in Mogadiscio, in Corso Italia, di cui al decreto governatoriale di concessione edilizia numero 17512 del 12 ottobre 1940.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 5 rep.

L'AMMINISTRATORE

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora in vigore le norme sul notariato di cui agli articoli 143 e seguenti dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

VISTO il decreto n. 76 di rep. in data 15 novembre 1950 con il quale al sig. Francesco Pierro venivano affidate le funzioni di notaio della Somalia;

CONSIDERATO che, a seguito del rimpatrio del suddetto impiegato, si rende vacante il posto di notaio e che occorre pertanto provvedere ad affidarne le funzioni, in mancanza del notaio della Somalia, al segretario del rappresentante del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 143 dell'Ordinamento Giudiziario;

DECRETA:

Il sig. Francesco Pierro cessa dalle funzioni di notaio della Somalia, a decorrere dal 5 gennaio 1952.

A decorrere dalla stessa data al sig. Ferrara Luigi (aiutante col. di 2ª classe - gr. B-IX) attualmente segretario del rappresentante del Pubblico Ministero sono temporaneamente affidate anche le funzioni di notaio della Somalia.

Mogadiscio, li 4 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina degli assessori

della Corte l'Assise per l'anno giudiziario 1952, a norma dell'art. 14 dell'Ordinamento giudiziario per la Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori presso la Corte d'Assise della Somalia per l'anno 1952:

Residenti nel Commissariato regionale del Benadir:

Sig. Abdullahi Ahmed Mire - Abagibil;
» Abdullahi Hagi Abdi Nur - Scidle;
» Abdullahi Uarsama - Fol Ulus;
» Abicar Mahad - Dabaruen;
» Abucar Gassim - Gheledi;
» Aden Salad - Dafet Ober;
» Ahmed Alui Gherbi - Beidani;
» Aden Scire - Merehan;
» Aves Ali Nur - Sadahghedi;
» Casto Michelangelo;
» Comino Dolciso;
» Ciurli rag. Lindo;
» Della Nave Mario;
» Degli Eredi Franco;
» Fabbri Elvezio;
» Finocchiaro dott. Salvatore;
» Gilberti Evaristo;
» Grassi Marino;
» Greco prof. Vincenzo;
» Grosso Guglielmo;
» Hagi Ahmed Iusuf Ali - Osman Mohamud;
» Hagi Ali Sadik - Amudi;
» Hagi Mussa Bogor - Osman Mohamud;
» Hagi Omar Giama - Dir;
» Hussein Mohamed Ierimi - Iemenita;
» Hussein Malak - Dabararuen;
» Iman Mohamed Ahmed - Iacub;
» Limata Giuseppe;
» Macri Carmelo;
» Maio Osman - Scascette;
» Minozzi Rino;
» Mohamed Ghibin - Dir;
» Mohamed Mohamud Roro - Eli Omar;
» Mohamud Mohamed Scilale - Aer;

Sig. Muttoni Angelo;
» Osman Diblave Dance - Septi;
» Osman Hussein - Scidle;
» Salsilli rag. Vincenzo;
» Traina prof. Giuseppe;
» Ugaz Abdulle Ugaz Omar - Daud;
» Zeppa dott. Isidoro.

Residenti nel Commissariato regionale della Migiurtinia:

Sig. Abdi Hagi Yusuf - Osman Mohamud;
» Conti Mario;
» D'Ettorre brig. Vincenzo;
» Scek Ismail Osman Ali - Descisce;
» Gallotti Massimo;
» Hagi Farah Au Nur - Osman Mohamud;
» Madella Amadei Bruno;
» Zampedri Manlio.

Residenti nel Commissariato regionale del Mudugh:

Sig. Chiti cap. Gianfranco;
» Della Savia dr. Alessandro;
» Fornaciari ten. Pietro;
» Hagi Ascia Giama Erzi;
» Hagi Daher Sed;
» Scek Hagi Hassan Adde;
» Hagi Hassan Mahadalle;
» Hagi Mussa Samantar;
» Torelli Dante;
» Uarsama Elmi Delgaret.

Residenti nel Commissariato regionale Uebi Scebeli:

Sig. Aden Abdulla Osman;
» Scek Ahmed Mohamed Tabit;
» Carusillo dr. Giuseppe;
» De Menna Nunzio;
» Grella dott. Corrado;
» Hagi Elmi Osman;
» Hagi Osman Ibrahim;
» Marano ing. Giuseppe;
» Mohamed Mahiub;
» Sobrero dott. Lorenzo.

Residenti nel Commissariato regionale Alto Giuba:

Sig. Abdi Nur Abdi Mahallim - Giambulul;
» Scek Abdi Salam Scek Abdio - Erdo;
» Scek Abdurahman Dere - Gassargude;
» Scek Ahmed Scek Abdi Nur - Gassargude;
» Hagi Ahmed Aden - Eile;
» Ali Abdi - Scek Mumin;
» Ico Hassan Baharò;
» Scek Ierò Scek Abdi Latif - Ualamoghe;
» Nocioni Teodoro;
» Scek Osman Mahallim - Hadama.

Residenti nel Commissariato regionale del Basso Giuba:

Sig. Abiker Hagi Abdi - Ogaden;
» Sultano Ali Ahmed Meghen;
» Fantoni Antonio;
» Gandolfi dr. Celestino;
» Hagi Giumale Giama;
» Hagi Mohamed Kaliff;
» Hagi Mohamud Elmi - Lelcasse;
» Cav. Herzi Mohamed;
» Rosica Armando;
» Tonoletti Tullio.

Mogadiscio, li 9 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina degli assessori presso i Tribunali regionali della Somalia, a norma dell'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario della Somalia;

SULLA proposta del Giudice della Somalia;

DECRETA:

Sono nominati assessori dei Tribunali regionali della Somalia per l'anno 1952:

1) Per il Tribunale regionale del Benadir:

Sig. Abdullahi Alì Ahmed - Bandabo;
» Abdulcadir Tabit Calib - Arabo-Gadasi;
» Biondi pro. Armando;
» Carama Hagi Nur Afi - rer Magno;
» Cioffi Gustavo;
» Daganè Ahmed - Scecal;
» Ferretti ing.. Carlo;
» Hagi Osman Mohamed - Illivi;
» Hiloule Mahallim - Daud;
» Iman Mohamed Hussein - Gabanen;
» Leccisi dott. Lelio;
» Mohamed Barre - Uaesle;
» Mohamed Hezi - Meheri;
» Mussa Giama Farah - Dir;
» Rossetti dott. Giuseppe.

2) Per il Tribunale regionale della Migiurtinia:

Sig Seek Abdurahman Mohamud Ismail - Descisce;
» Bressan Renzo;
» Buffa Giuseppe;
» Diriè Aden - Issa Mohamud;
» Seek Ibrahim Hagi Said Mohamud - Ali Soleiman;
» Seek Iusuf Mohamed Hagi Iusuf - Osman Mohamud;
» Mohamed Bosor Osman - Osman Mohamud;
» Osman Ahmed al Tager - Osman Mohamud;
» Palmieri Giulio;
» Parabomini Scipione.

3) Per il Tribunale regionale del Mudugh:

Sig. Chiti cap. Gianfranco;
» Della Savia dott. Alessandro;
» Fornaciari ten. Pietro;
» Hagi Ascia Giama Erzi;
» Hagi Daher Sed;
» Seek Hagi Hassan Adde;
» Hagi Hassan Mahadalle;

Sig. Hagi Mussa Samantar;
» Torelli Dante;
» Uarsama Elmi - Delgaret.

4) Per il Tribunale regionale dello Uebi Scebeli:

Sig. Aden Nur Bessei;
» Carusillo dr. Giuseppe;
» Dahar Mohamed;
» De Menna Nunzio;
» Grella dott. Corrado;
» Iusuf Farah;
» Marano ing. Giuseppe;
» Mohamed Osman Dini;
» Gebbia ten. Antonino;
» Scirnah Scek Mohamed;
» Piva dr. Luigino;
» Scek Hassan Oiaie.

5) Per il Tribunale regionale dell'Alto Giuba:

Sig. Abdi Omar - Gidle;
» Scek Abdulcadir Abdi Hagi - Beghedi;
» Abucar Aden Hassanò - Hadama;
» Hagi Aiderus Sufi - Scianscia;
» Scerif Avò Scerif Ahmed - Asciaraf;
» Hagi Scidò Hussen - Giambalul;
» Hagi Mohamed Abdulla - Merrehan Farah Ugas;
» Scek Mohamed Abucar - Gobanen;
» Scek Mohamed Amin - rer Scek Mumin;
» Nur Set - Harti.

6) Per il Tribunale regionale del Basso Giuba:

Sig. Ahmed Osman Ghelle Meghen;
» Fontana dr. Carlo;
» Gallotti Marcello;
» Ghigo Augusto;
» Hagi Hussein Mohamed Bogò;
» Hussein Omar Baggheri;
» Mohamed Nur Guhat;

Sig. Mohamed Omar Gab;
» Zocca ing. Arnaldo.
» Sciafat Hussein.

Mogadiscio, li 9 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela del Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 è tuttora in vigore nel Territorio l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r. d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTO il decreto n. 141 del 25 novembre 1951 con il quale il Giudice di Tribunale dr. Maurizio Scanu è nominato rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia;

CONSIDERATO che, dato il rilevante numero dei procedimenti penali in corso di istruzione, non è sufficiente, per la definizione dei medesimi, l'opera di un solo magistrato, e che occorre inoltre provvedere alla sostituzione del rappresentante del P.M., in caso di sua assenza od impedimento;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 53 dell'Ordinamento Giudiziario può essere destinato presso l'Ufficio del P.M. il dr. Salvatore Nave, al quale sono state affidate le funzioni di Vice Giudice della Somalia;

DECRETA:

Il dr. Salvatore Nave (A-IX) è assegnato all'Ufficio del P.M. presso il Giudice della Somalia, a decorrere dal 15 gennaio 1952, per coadiuvare il rappresentante di tale Ufficio e per sostituirlo, in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza n. 61 in data 26 settembre 1950, con la quale è stata istituita la Scuola di preparazione politico-amministrativa;

RITENUTO che, a norma dell'art. 4 della citata ordinanza, occorre provvedere all'emanazione di norme regolamentari per disciplinare il funzionamento della scuola predetta;

SENTITO il parere del Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento, che fa parte integrante del presente decreto, relativo al funzionamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa e all'assunzione e al trattamento economico del personale.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà posto a carico dell'art. 67 del bilancio per l'esercizio corrente e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Per il corrente esercizio finanziario è assunto a carico del predetto articolo e per la spesa di che trattasi, l'impegno di So. 40.000 (quarantamila).

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. ed ha effetto dal 1° settembre 1951.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA DI PREPARAZIONE POLITICO - AMMINISTRATIVA DELLA SOMALIA

I

Attività didattica.

Art. 1.

La Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa della Somalia è un istituto di specializzazione culturale e tecnica avente lo scopo di promuovere la conoscenza dell'organizzazione politico-amministrativa dello Stato.

Art. 2.

Sono ammessi alla frequenza della Scuola i candidati forniti di licenza di scuola secondaria inferiore o di un altro titolo equipollente e che conseguono la idoneità in un esame speciale indetto annualmente nel mese di luglio con decreto dell'Amministratore.

L'esame consiste nello svolgimento scritto, in lingua italiana o in lingua araba a scelta di ciascun candidato, di un tema di cultura generale ed in un colloquio in lingua italiana tra il candidato e gli esaminatori su materie di cultura generale.

La commissione di esame è costituita dai docenti della Scuola ed è presieduta dal Direttore.

I candidati forniti di licenza o diploma di scuola secondaria superiore sono ammessi alla Scuola senza esami.

L'età minima per l'ammissione al primo corso è di 18 anni.

Art. 3.

La Scuola comprende tre Corsi annuali di sette mesi ciascuno, nei quali sono impartiti gli insegnamenti seguenti:

insegnamenti fondamentali:

a) storia delle civiltà, nel I, II e III Corso (due ore di insegnamento alla settimana in ciascun corso);

b) diritto pubblico, nel I, II e III Corso (due ore alla settimana in ciascun corso);

c) diritto internazionale ed ordinamento delle Nazioni Unite, nel I, II e III Corso (un'ora alla settimana in ciascun corso);

d) istituzioni islamiche, nel I, II e III Corso (due ore alla settimana in ciascun Corso);

e) nozioni di diritto privato, nel I, II Corso (due ore alla settimana in ciascun Corso);

f) nozioni di diritto penale, nel III Corso (due ore alla settimana));

g) nozioni di economia politica, nel II Corso (un'ora alla settimana);

h) nozioni di scienza delle finanze, ragioneria e contabilità generale dello Stato, nel II e III Corso (due ore alla settimana in ciascun Corso);

i) ordinamento della Somalia, nel III Corso (due ore alla settimana);

l) geografia politica ed economica, con particolare riguardo all'Africa, nel III Corso (due ore alla settimana);

insegnamenti complementari:

a) grammatica italiana, nel I Corso (tre ore alla settimana) e nel II Corso (due ore alla settimana);

b) grammatica araba, nel I Corso (tre ore alla settimana) e nel II Corso (due ore alla settimana);

c) matematica, nel I Corso (due ore alla settimana) e nel II Corso (un'ora alla settimana);

d) scienze fisiche e naturali, nel III Corso (due ore alla settimana).

I programmi di ciascun insegnamento sono approvati dal Collegio dei docenti.

Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza di tutti gli insegnamenti.

Art. 4.

L'anno scolastico ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. Ciascun Corso inizia il 1° agosto e termina il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 5.

I docenti hanno la facoltà di indire delle esercitazioni pratiche, individuali o collettive, nelle materie di insegnamento, allo scopo di promuovere l'approfondimento degli studi.

Art. 6.

Ogni Corso annuale è diviso in due periodi, il primo di quattro mesi ed il secondo di tre mesi. Alla fine del primo periodo i docenti esaminano collegialmente l'attività scolastica di ciascun studente ed emettono un giudizio complessivo su ognuno. Ogni giudizio contiene le osservazioni e i consigli che possono essere utili per il miglioramento della prosecuzione degli studi di ciascun allievo.

Art. 7.

Alla fine di ogni corso hanno luogo gli esami in tutte le materie di insegnamento.

Gli esami comprendono:

a) lo svolgimento, in due prove scritte, di un tema concernente una materia giuridica (da svolgersi in lingua italiana) e di un tema concernente un'altra materia fondamentale a scelta del Collegio dei docenti (da svolgersi in lingua italiana o in lingua araba a scelta di ciascun candidato);

b) una prova orale in ogni materia di insegnamento (da svolgersi in lingua italiana, tranne l'esame di grammatica araba da svolgersi in lingua araba).

Le prove sono giudicate da tre commissioni, composte: una dai docenti delle materie giuridiche, una dai docenti delle altre materie fondamentali ed una dai docenti delle materie complementari.

Ogni Commissione dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova. Il voto di ciascuna prova scritta fa media con il voto della prova orale concernente la stessa materia di insegnamento.

Per ottenere la sufficienza in ogni prova di esame, gli studenti devono conseguire almeno il voto di sei punti.

Gli studenti che non conseguono la sufficienza in quattro o meno prove di esame sono ammessi a ripetere le prove stesse nella sessione di riparazione che è indetta nel mese di luglio, prima dell'inizio dei Corsi dell'anno scolastico successivo.

Gli studenti riprovati in più di quattro prove non sono ammessi alla sessione di riparazione e devono ripetere il Corso.

Gli studenti che sono stati assenti da più di un terzo delle lezioni della Scuola sono esclusi dalla partecipazione agli esami con decisione del Collegio dei docenti.

Art. 8.

Alla fine del terzo Corso ha luogo, dopo gli esami speciali, l'esame di diploma, al quale sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in tutte le prove dell'ultimo Corso.

L'esame di diploma comprende:

a) lo svolgimento, in tre prove scritte, di un tema concernente le materie del gruppo giuridico (diritto pubblico, diritto internazionale ed ordinamento delle Nazioni Unite, istituzioni islamiche, nozioni di diritto privato, nozioni di diritto penale, ordinamento della Somalia) (da svolgersi in lingua italiana); di un tema concernente le materie del gruppo economico (nozioni di economia politica, nozioni di scienza delle finanze, ragioneria e contabilità generale dello Stato; geografia politica ed economica), e di un tema sulla storia delle civiltà (le due ultime prove possono essere svolte in lingua italiana o in lingua araba, a scelta di ciascun candidato);

b) una prova orale consistente in un colloquio in lingua italiana sulle materie fondamentali tra il candidato ed i docenti delle materie stesse riuniti in collegio.

Il giudizio dei docenti nell'esame di diploma è espresso con una valutazione collegiale e complessiva di iloneità, tenendo conto dei risultati delle prove scritte e della prova orale.

Le prove scritte sono giudicate da due commissioni che riferiscono per iscritto il loro parere al collegio dei docenti delle materie fondamentali e sono composte una dai docenti delle materie giuridiche (per la prima prova scritta) ed una dai docenti delle altre materie fondamentali (per le altre due prove scritte).

Gli studenti riprovati sono ammessi a ripetere l'esame di diploma in una sessione di riparazione che è indetta nel mese di luglio prima dell'inizio dei Corsi dell'anno scolastico successivo.

Agli studenti dichiarati idonei è conferito il diploma della Scuola.

II

Personale insegnante ed organi didattici.

Art. 9.

L'insegnamento è impartito da docenti nominati dall'Amministratore su proposta del Capo dell'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica dell'A.F.I.S..

La nomina può essere revocata dall'Amministratore in qualsiasi momento.

Art. 10.

Il Collegio dei docenti è costituiti dai docenti delle materie fondamentali e complementari. Esso ha il compito di regolare l'attività didattica della scuola. Il Collegio è presieduto dal Direttore della Scuola.

Inoltre il Collegio:

a) applica le sanzioni del rimprovero, della sospensione temporanea dalla frequenza dei Corsi per una durata non superiore ai giorni 10 e della esclusione dalla Scuola per le infrazioni disciplinari degli studenti, sentite le giustificazioni degli interessati; contro il provvedimento della esclusione dalla Scuola è ammesso il ricorso all'Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica dell'A.F.I.S. che decide in ultima istanza;

b) provvede con decisioni definitive sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti.

Il Collegio è convocato per iniziativa del Direttore od a richiesta di un terzo dei docenti.

Art. 11.

Il Direttore della Scuola è nominato con decreto dell'Amministratore su proposta del Capo Ufficio Sanità ed Istruzione Pubblica dell'A.F.I.S..

Il Direttore ha l'obbligo di insegnamento per almeno nove ore alla settimana e dirige l'attività didattica ed amministrativa della Scuola. Egli non può espletare, per la durata dell'incarico, altra funzione o lavoro a carattere continuativo nel Territorio.

Art. 12.

I docenti della Scuola debbono essere forniti di laurea o di titolo equiparato. Per l'insegnamento dell'arabo e delle istituzione islamiche può prescindersi dal predetto requisito qualora si tratti di persona che dimostri profonda conoscenza della materia.

Il compenso ai docenti è stabilito nella misura di So. 100 mensili per ogni ora settimanale di insegnamento.

Il compenso per la partecipazione agli esami sarà corrisposto in misura pari a quella stabilita per i componenti delle Commissioni di esami per diploma di corsi secondari superiori.

Il Direttore della Scuola deve essere fornito di laurea in giurisprudenza e di abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche o similari nelle università o in corsi di scuole secondarie superiori.

Art. 13.

Il decreto di nomina del Direttore stabilisce la durata dell'incarico e la misura del compenso mensile.

Detto compenso non può essere superiore a quelli stabiliti per la categoria A, nella tabella annessa all'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950.

Qualora si tratti di dipendente dell'Amministrazione, gli compete il trattamento economico inerente al proprio grado.

Al Direttore non spetta, oltre al compenso mensile di cui sopra, nessun'altra retribuzione per l'insegnamento, per la partecipazione agli esami o per eventuali altre attività riflettenti la Scuola.

Art. 14.

Il Direttore e i docenti della Scuola sono soggetti alle norme disciplinari relative al personale insegnante.

III

Personale ed organi amministrativi.

Art. 15.

Gli organi amministrativi della Scuola sono il Direttore ed il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Direttore nell'amministrazione della Scuola. Egli è responsabile della conservazione di tutti gli oggetti mobili della Scuola che egli riceve in consegna ed inscrive nel registro inventario.

Il Segretario ha inoltre la responsabilità della formazione e della conservazione dei registri ufficiali della Scuola. I registri ufficiali della Scuola sono: il registro della carriera scolastica degli studenti e il registro inventario.

Art. 16.

Il personale di Segreteria è costituito da un segretario e da un addetto di Segreteria. Esso è assegnato dall'A.F.I.S. dalla quale è direttamente amministrato.

IV

Norma transitoria

Art. 17.

Finché non venga altrimenti disposto, potranno essere ammessi alla Scuola, anche i candidati sforniti del titolo di studio previsto all'art. 2 del presente regolamento, salva l'osservanza delle altre modalità previste nell'articolo stesso.

Visto: FORNARI

Decreto n. 10. rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria disposizione n. 7118 AA. FF. del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel territorio della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 36 di rep. del 10 luglio 1950 che determina, fra l'altro, l'aggio da corrispondersi ai rivenditori per la vendita delle sigarette non provenienti dal Monopolio Italiano;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico di due tipi di sigarette di produzione inglese forniti dalla East African Tobacco Company Ltd. di Nairobi, di prossima immissione sul mercato;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti marche di sigarette è fissato:

Sigarette Woodbine
a So. 100 al Kg. e cioé a So. 0,10 per sigaretta.

Sigarette Embassy
a So. 100 al Kg. e cioé a So. 0,10 per sigaretta.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 1 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitigli dall'Art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e dal decreto dell'Amministratore n. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

DISPONE:

Con effetto dal 1° gennaio 1952, i prezzi di vendita del petrolio agricolo in taniche sulle piazze di Mogadisco e Chisimaio, restano stabiliti come segue:

ALL'INGROSSO	So. 3,43 al gallone
AL MINUTO	» 3,66 al gallone e So. 0,79 al litro

Mogadiscio, li 3 gennaio 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
CONTROLLORE DEI PREZZI
G. Carnevali

ERRATA CORRIGE.

A pag. 574 del Supplemento n. 2 al n. 12 — che pubblica l'Ordinanza n. 26 del 6 dicembre 1951 (Ordinamento per l'esercizio della caccia nel Territorio della Somalia — deve aggiungersi, nell'elenco degli animali compresi nella classe 1°, dopo il numero 5) « Marabù », la seguente riga: 6) Avvoltoi (tutte le specie).

PARTE SECONDA

Costituzione Società per Azioni: LA SOMALA AGRICOLA COMMERCIALE & INDUSTRIALE S. p. A. (S.A.I.C.)

Sede Sociale: Mogadiscio — Capitale iniziale So. 15.000

SI RENDE NOTO

che con atto rogito Notaro Pierro di Mogadiscio, rep. 7050 in data 31 dicembre 1951, omologato dal Giudice della Somalia, si è costituita la Società per Azioni: « La Somala Agricola Commerciale & Industriale S. p. A. » con Sede in Mogadiscio e con capitale iniziale di So. 15.000.

Oggetto: coltivazione di terreni vergini con diretta partecipazione nella società dei cittadini somali proprietari dei terreni o che li hanno dati in affitto od in enfiteusi; nonchè la coltura agricola sotto tutte le varie forme, in compartecipazione coi somali.

Durata: anni cinque e cioè fino al 30 giugno 1956.

Amministrazione: la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Nell'atto costitutivo è stato nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone: Presidente: Cav. Nasser Ah — Consiglieri: Mazzoni Giuseppe, Amministratore Delegato — Consiglieri: Capaccioli Alfredo, Rossi Rodolfo e Scek Abucar Scek Ahmed.

Rappresentanza: la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Presidente.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30-6-1952.

Mogadiscio, li

L'AMMINISTRATODE DELEGATO
Mazzoni Giuseppe

LA SOMALA AGRICOLA INDUSTRIALE E COMMECIALE S. p. A. (S.A.I.C.)

Capitale azionario So. 15.000 — Sede Sociale in Mogadiscio - Via Lazzaretto 3

Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla deliberazione del 30 Gennaio 1952 ed all'articolo decimo dello Statuto Sociale convoca i signori azionisti in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 15 Febbraio 1952 ore 9,30 nella sede sociale di Via Lazzaretto n. 3 — per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — MODIFICA dello articolo IV dello Statuto Sociale e conseguente aumento delCapitale azionario da somali 15.000 a somali 150.000 mediante emissione di n. 13.500, nuove azioni del Valore nominale di So. 10 ciascuna corrispondenti a somali 135.000, in opzione ai vecchi azionisti.

In ottemperanza all'art. 15° dello Statuto Sociale i signori azionisti sono pregati di voler depositare alla Cassa della Sede sociale non più tardi del giorno 10 Febbraio 1952 i certificati azionari interamente liberati.

Mogadiscio, li 1° Febbraio 1952.

IL PRESIDENTE
Cav. Nasser Ali

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Mazzoni Guseppe

SOC. IMPR. DI COSTRUZ. EDILI STRADALI ITALO-SOMALA - S. p. A.
Sede MOGADISCIO

Si rende noto che la Società Imprese Costruzioni Edili Stradali Italo-Somala nella Assemblea tenutasi il 22 Gennaio 1952 in seconda convocazione ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

Presidente: Cav. Nasser Ali; Vice Presidente Cav. Scek Nur.

Amministratore delegato: Mazzoni Giuseppe; Consigieri: Ahmed Hussen Behani; Ahmed Mohamed detto Finanza.

Sindaci effettivi: Rag. Marini Gaetano; Giuseppe Aliquò; Fascia Giacomo.

Mogadiscio 1° Febbraio 1952.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Mazza Giuseppe

Costituzione Società per Azioni: SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO-SOMALA — (S.I.C.I.S)
Sede Sociale Mogadiscio — Capitale Sociale iniziale So. 20.000

SI RENDE NOTO

che con atto notaro Ferrara Luigi notaro Somalia rep: 7100 in data 23 Gennaio 1952 omologato dal Giudice della Somalia, si è costituita la Società per Azioni « Società Industriale Commerciale Italo-Somala — S.I.C.I.S. — S. P. A. — con sede in Mogadiscio e con capitale iniziale di So. Ventimila.

OGGETTO: Industria termoelettrica, mineraria, molitoria, nonchè commercio interno e estero con altri paesi, specialmente con l'Italia.

DURATA: Anni Sei e cioè fino al 31 dicembre 1957.

AMMINISTRAZIONE: La Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Nell'atto costitutivo è stato nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone: Presidente:

Rodolfo Rossi - Amministratore Delegato: Mazzoni Giuseppe — Consiglieri: Ing. Carlo Ferretti — Ciampicali Nello — Cav. Ali Nasser Musluk.

RAPPRESENTANZA: La firma sociale e la rappresentanza della società spettano al Presidente.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 1953.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Mazzoni Giuseppe

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Societa per Azioni — Sede Sociale al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale vers. So. 6.000.000

VERBALE DISERZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 1951

L'anno 1951 ed alli 18 del mese di dicembre in Milano, Via Dante n. 4, in una delle sale della Società « La Centrale » Soc. per Azioni

PREMESSO

che con Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 12 del 1°-12-1951, pag. 526, è stata convocata per oggi a Milano, presso la Società « La Centrale » alle ore 15,30, l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Agricola Italo Somala, Soc. per Azioni, con Sede in Somalia al Villaggio Duca degli Abruzzi, ed il capitale di So. 6.000.000 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
2. — Bilancio e conto Perdite e Profitti al 30 Giugno 1951 e deliberazione relative;
3. — Nomina di Consiglieri a complemento del Consiglio, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Alle ore 15,45 i sottoscritti dr. Emanuele Lurani-Cernuschi, Consigliere, e dr. Stefano Panzani, Sindaco effettivo, constatano che per mancanza di intervenuti l'Assemblea come sopra convocata e andata deserta e danno atto che il Consiglio ha già provveduto a convocare l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in seconda convocazione per il giorno 10 Gennaio p. v. nello stesso luogo ed ora della precedente e con il medesimo Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi
Capitale Sociale So. 640.000

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dal Verbale di Adunanza in data 29 dicembre del Consiglio di Amministrazione della predetta Società risulta che il Consiglio stesso ha confermato nella

carica di Presidente il Signor Avv. Alfonso LODOLO D'ORIA ed in quella di Segretario del Consiglio il Sig. Carlo Angelo Risso.

Genova, 29 dicembre 1951.

IL CONSIGLIO

AEROSOMALA S. A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I sigg. Azionisti dell'Aerosomala S. A. sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria presso la Sede Sociale il giorno 16 febbraio 1952 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo il 17 febbraio 1952 alle ore 10 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Comunicazione della Presidenza;
2. — Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. — Varie.

I sigg. Azionisti per intervenire all'Assemblea dovranno depositare le loro azioni, se al portatore, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Adunanza presso la sede sociale in Mogadiscio Via Principe Piemonte 3 o presso la sede del Banco di Roma in Mogadiscio. Le azioni depositate nella prima convocazione sono valide anche per la seconda convocazione.

L'Azionista che ha provveduto al deposito delle azioni può farsi rappresentare per delega da altro azionista.

Mogadiscio, 31 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE
Hagi Farah Ali

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per Azioni — Sede Sociale Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)
Capitale So. 640.000

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Estratto di Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti tenutasi in Genova, Via Petrarca n. 2, il 29 dicembre 1951.

E' stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 30 Giugno 1951 con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale attività	So. 4.188.510,28
Totale passività	» 4.188.510,28

CONTO PERDITE E PROFITTI

Spese	So. 570.000,—
Ricavi	» 570.000,—

NOMINA DI AMMINISTRATORI

Previa conferma del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati riconfermati nella loro carica gli Amministratori uscenti e cioè:

Avv. Luigi BRUNO
Ing. Augusto LAVAGGI
Avv. Alfonso LODOLO D'ORIA.

Genova, li 29 dicembre 1951.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S. P. A. — MOGADISCIO
Capitale Sociale Somali 580.000 — Versati Somali 174.000

VERSAMENTI DECIMI — I Signori azionisti sono invitati ad effettuare il versamento dei residui 7/10 sulle azioni sociali sottoscritte, nel periodo dal 15 febbraio al 29 febbraio 1952.

Il pagamento di Somali 70,— per ciascuna azione del valore nominale di Somali 100,— dovrà essere eseguito presso la Sede Sociale di Mogadiscio, previa esibizione dei certificati provvisori azionari «versato 3/10», per la relativa stampigliatura.

A norma dell'art. 6 dello statuto e salvo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile, sugli eventuali ritardati versamenti, decorreranno gli interessi di mora del 6%.

Mogadiscio, li 14 gennaio 1952.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO

(Art. 173 disp. att. C.P.C.)

Il sottoscritto Cancelliere

COMUNICA

Con ordinanza del 25 gennaio 1952, il Giudice dell'esecuzione dr. Carlo Gentilucci, nell'esecuzione immobiliare promossa da Nazerali Merali, da Mombasa, contro gli eredi di Hagi Walli Parpia, nelle persone di Genabaiadda, vedova di esso Hagi Walli Parpia, e Gulamhussen Hagi, ha fissato l'udienza del 14 marzo 1952, ad ore 8, per l'audizione delle parti e dei creditori non intervenuti.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1952.

IL CANCELLIERE
Gabriele Di Vito

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità Cav. Giuseppe Ottonello

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 26 gennaio 1952, è stata revocata la curatela dei beni dell'eredità Ottonello Giuseppe tenuta dal Rag. Carlo Adorno.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 782 c.p.c.

Mogadiscio, 26 gennaio 1952.

IL CANCELLIERE
Bartolozzi

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità giacente CENTRONE AMLETO

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 30 Gennaio 1952 è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Centrone Amleto fu Luigi, deceduto in Roma il 7 Gennaio 1952.

Curatore è stato nominato il Sig. Gramola Giovanni di Cesare, residente a Mogadiscio.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 C. C. e 781 e segg. C.P.C.

Mogadiscio, li 31 Gennaio 1952.

IL CANCELLIERE
F.to Bartolozzi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 1951 il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 6422,19, retrostante la Chiesa del Sacro Cuore, in Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, sotto la lettera d, della quale planimetria gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 1951 il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 8484,30, prospiciente il Viale Regina Elena su cui trovansi la Cattedrale e costruzioni annesse, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 dicembre 1951 il sig. Giuseppe Lipari ha richiesto di ottenere in concessione, a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 285,30 sito sul prolungamento di via Roma, in Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prende visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 febbraio 1951 i sigg. Islao Mahadalle Mohamed, Islao Omar Ali e Scek Abatiò Mohamed hanno richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 419,25 sito in Viale Regina Elena, in Mogadiscio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 1 settembre 1950 il sig. Demarie Giovanni ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a nôrma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 2145,10 sito a nord est di via R. Gessi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 1951 il Vicariato Apostolico di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione ascopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq.3537,60, tra via Corni, via F. d'Assisi, via Leandro e via Duca di Genova, in Mogadiscio, su cui sono costruiti i Collegi maschile e femminile per meticci, come descritto nella planimetria depositata presso l'Uffico Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 29 ottobre 1951 il sig. Ahmed Hagi Ali Muragi ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 267,70 sito in Mogadiscio, via Roma come descritto nella planimetria depositata psreso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15, per eventuali opposizioni, dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Inserra

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il sig. Bardi Mario ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio di importazione e di esportazione.

Si accordano 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il sig. Pompetti Giovanni ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio di importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che la ditta Hussen Mohamed Sciaua, ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che il sig. Coccia Giuseppe ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto in Mogadiscio di una azienda per il commercio di importazione e di esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
G. Carnevali